

# POLIZZA FIDEJUSSORIA

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

a garanzia delle prestazioni previste per l'ingresso in Italia di uno straniero

### Premessa

Le presenti Condizioni di Assicurazione INGSTRA 2 ED. 01/2019, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni MOD. INGSTRA DIP ED. 10/2018;
- DIP aggiuntivo Danni MOD. INGSTRA DIP+ ED. 01/2019.

Data di aggiornamento: 01/01/2019

### Glossario

Ai seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

<b>Beneficiario</b>	il soggetto a cui spetta la prestazione garantita.
<b>Contraente:</b>	è il soggetto che sottoscrive la Polizza ed è obbligato alla prestazione in essa contenuta a favore del beneficiario.
<b>Chiamata in garanzia:</b>	atto con il quale il beneficiario chiede alla Società il pagamento di quanto dovuto a termine di polizza.
<b>Coobbligati:</b>	persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto apposita dichiarazione impegnandosi solidalmente con il contraente ed a favore della Società per la soddisfazione dell'azione di Regresso o Surroga spettante alla Società medesima.
<b>Escussione:</b>	E' la chiamata in garanzia della Società da parte del Beneficiario.
<b>Fidejussore:</b>	è il soggetto TUA Assicurazioni Spa che è obbligato ad assolvere l'impegno del Contraente in caso di inadempienza di quest'ultimo.
<b>Fidejussione:</b>	la Polizza fideiussoria o Polizza
<b>Frontespizio di polizza:</b>	E' la prima pagina della Polizza fideiussoria.
<b>Importo massimo complessivo garantito:</b>	E' la somma massima che la Società sarà tenuta a corrispondere al beneficiario nel caso il cui il Contraente si sia reso inadempiente ai suoi obblighi garantiti in Polizza, nei confronti del Beneficiario stesso.
<b>Polizza:</b>	È il documento che comprova l'esistenza del contratto fidejussorio.
<b>Premio:</b>	È la somma che il Contraente paga a fronte della Polizza rilasciata.
<b>Rivalsa o regresso:</b>	il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti dell'istituto finanziatore.
<b>Società:</b>	È l'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare TUA Assicurazioni S.p.A.
<b>Surrogazione:</b>	il subentro del fidejussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore (Beneficiario) nei confronti del debitore (il Contraente).
<b>T.U.:</b>	E' IL decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
<b>TUA:</b>	l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI).

### A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario:

<b>Art. 1</b> Oggetto della garanzia	La Società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), del T. U., ed in concreto indicato in premessa (v. casella barrata), e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, nel limite indicato in premessa (v. casella barrata), il pagamento di quanto dovuto dal Contraente qualora questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U..
<b>Art. 2</b> Durata della garanzia	La garanzia prestata con la presente fidejussione a favore del Beneficiario ha validità dalla data del rilascio per un periodo di quattordici mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario come indicato in premessa. Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto qualora il Beneficiario non ottenga l'autorizzazione all'ingresso in Italia.
<b>Art. 3</b> Avviso di sinistro - Pagamento	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2, cod. civ. la presente garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente. In caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art. 2, il Beneficiario - con lettera motivata inviata anche alla Società - inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro il termine di 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia, invierà alla Società comunicazione

scritta circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente.  
 La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta ai sensi della presente garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione, nel qual caso la Società provvederà al suddetto versamento entro il termine di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce infondata l'opposizione stessa. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute.

**Art. 4**  
**Surrogazione**  
 La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 5**  
**Forma delle comunicazioni alla Società**  
 Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

## B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente:

**Art. 6**  
**Premio**  
 Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è definitivamente acquisito alla Società.

**Art. 7**  
**Pagamento**  
 La Società provvederà al versamento della somma eventualmente dovuta al Beneficiario dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

**Art. 8**  
**Rivalsa**  
 Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese. Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 9**  
**Controgaranzia**  
 Il Contraente, su richiesta della Società è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di: sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica; liquidazione, trasformazione, cessione di ramo d'azienda, scissione, fusione o modifiche nel capitale sociale del Contraente. Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

**Art. 10**  
**Imposte e tasse**  
 Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 11**  
**Forma delle comunicazioni alla Società**  
 Tutti le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale risultante dalla premessa.

**Art. 12**  
**Rinvio alle norme di legge**  
 Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

**Spazio lasciato intenzionalmente in bianco**